

**CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA CESISP
(Centro per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti)**

TRA

L'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Federico DELFINO debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del 24.03.2021

E

Scuola Universitaria Superiore di Pisa S. Anna, rappresentata dalla Rettore pro-tempore Prof.ssa Sabina NUTI debitamente autorizzata a firmare il presente atto con D.R. n. 170 del 30.03.2021

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e s.m., le Università possono costituire, tramite convenzione, centri di ricerca interuniversitari, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Atenei diversi;
- vista la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti (CESISP), stipulata in data 31.3.2006 fra l'Università degli Studi di Genova, il Politecnico di Torino e la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, rinnovata dal 30.03.2011 e scadente in data 30.03.2016;
- vista la convenzione di rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti (CESISP),

repertorio n. 2497 del 22.5.2017 fra l'Università degli Studi di Genova e la Scuola Universitaria Superiore di Pisa S. Anna con durata dal 31.3.2016 al 30.03.2021;

- vista la delibera del consiglio scientifico di CESISP, in data 13.1.2021, inerente all'approvazione della proposta di rinnovo del centro;

- la ricerca nel settore della sostenibilità dell'economia circolare della protezione ambientale e salvaguardia delle risorse richiede sempre più l'interazione, sia a livello teorico che operativo, di diverse competenze specialistiche;

- la realizzazione dell'integrazione si attua attraverso la collaborazione tra più sedi accademiche e centri di ricerca avanzati, risultando in tal modo più agevole il reperimento di competenze diversificate al più alto livello qualitativo;

- un Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti si inserisce nel contesto dello sviluppo della realtà accademica italiana, e raccoglie l'esigenza di un consolidamento dei rapporti tra Atenei con sede in Genova e Pisa ossia Università degli Studi di Genova e Scuola Universitaria Superiore di Pisa S. Anna;

- uno strumento idoneo a questo sviluppo è un centro che si ponga come interfaccia per la promozione di attività scientifiche, tecnologiche e didattiche che guardino con maggiore efficacia anche al tessuto produttivo delle Regioni interessate;

- tale centro si propone anche come un interlocutore qualificato

a livello internazionale e nazionale attraverso lo sviluppo di progetti a sostegno di una ricerca scientifica e tecnologica innovativa;

- la ricerca scientifica si avvarrà di strumentazione già esistente negli Atenei e del suo potenziamento;
- un centro di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti dotato di strumentazione di avanguardia potrà dare impulso alla nascita di un vero e proprio polo di eccellenza per una ricerca innovativa;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e s.m. e tenuto conto dello schema di convenzione istitutiva deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova il 23.10.2013, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Rinnovo

1. Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovato il Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti (CESISP), nel seguito indicato col termine di centro, al fine di collaborare nell'ambito dello sviluppo di ricerche innovative su *Circular Economy*, Simbiosi Industriale, Sostenibilità dei Prodotti con un approccio interdisciplinare.

2. Sono promotori del centro e suoi aderenti i docenti delle Università convenzionate riportati nell'allegato A.

Art. 2 – Finalità del centro

1. Il centro è istituito con compiti di ricerca, sostegno alla didattica, e collaborazione scientifica nel campo della sostenibilità dei prodotti.

In particolare:

- a) promuove e coordina attività di ricerca sia metodologiche che applicative nei seguenti settori:
 - *Circular Economy*;
 - *Carbon Management e Trading*;
 - Sostenibilità dei prodotti e dei processi;
 - Innovazione e *Marketing* nella Sostenibilità;
- b) stimola attività finalizzate alla preparazione di ricercatori nel settore;
- c) favorisce lo scambio di informazioni e materiale tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazioni con altri Dipartimenti universitari e con organismi di ricerca nazionali e internazionali;
- d) promuove la potenziale utenza esterna delle competenze presenti nel centro con iniziative di divulgazione scientifica, congressi, simposi, scuole e con collaborazioni in attività di ricerca e di sviluppo;
- e) attua attività di ricerca e di supporto scientifico ad Enti Pubblici e/o Privati per lo sviluppo del settore;
- f) istituisce premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore;
- g) favorisce il trasferimento tecnologico verso le imprese, attraverso l'elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo

congiunti e mediante appositi contratti.

Art. 3 - Sede del centro

1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova – dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA), che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al centro. Il dipartimento DICCA supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.

2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, previo accordo con i medesimi.

4. Il rettore dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la rappresentanza legale del centro per gli atti inibiti al direttore del centro e al direttore del dipartimento di supporto amministrativo –contabile, nei limiti di quanto disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo genovese.

Art. 4 - Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e ritiri

1. Al centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo parere favorevole del consiglio del

dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande è data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico- amministrativo e di assegnisti di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.

3. Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.

4. Qualora il centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il direttore accerta che tale personale abbia contratto idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 19.

5. I professori e ricercatori che non intendono più aderire al centro presentano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di ritiro della propria adesione. Il direttore sottopone la predetta dichiarazione al consiglio scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui

sia titolare il recedente. Qualora il ritiro dell'adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 13, commi 3 e 4, della presente convenzione.

Art. 5 - Organi del centro

1. Sono organi del centro:

- a) il consiglio scientifico;
- b) il direttore.

Art. 6 - Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.

2. Il consiglio scientifico è composto da n. 3 rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica, designati dai rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.

3. Il consiglio scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi componenti è rinnovabile.

4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge al proprio interno il direttore e, su proposta del direttore, il vicedirettore, tra i componenti aventi i requisiti per l'elezione alla carica di direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;

b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del

centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;

c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;

d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione, predisposti dal responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di *budget* economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Propone al consiglio del dipartimento di supporto amministrativo e contabile le spese eccedenti il limite del potere ordinatorio di spesa del dirigente competente per le strutture fondamentali dell'Università degli studi di Genova e svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli indirizzi in materia degli organi di governo e dalle linee operative per la contabilità economico patrimoniale della sede amministrativa;

e) propone all'approvazione del consiglio del dipartimento di supporto amministrativo e contabile i contratti attivi di ricerca e le convenzioni attive con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Genova, e approva direttamente le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;

f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del centro;

g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso degli Atenei e delle dichiarazioni dei docenti di ritiro dell'adesione;

h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

i) approva la proposta di rinnovo del centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

l) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa

la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico.

6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

7. Il direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del consiglio scientifico.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

9. Il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.

10. È facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal centro.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il direttore del centro rappresenta il centro.

2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i

professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.

3. Il direttore dura in carica un triennio rinnovabile.

4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano indice nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.

5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;

b) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;

c) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili programmatici e consuntivi e la relazione scientifica consuntiva annuale del centro;

d) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa, dagli indirizzi in materia degli organi di governo e dalle linee operative per la contabilità economico-patrimoniale, e stipula, con firma congiunta del direttore del dipartimento di supporto amministrativo-contabile e del responsabile scientifico, i contratti attivi;

e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e

dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;

f) propone al consiglio scientifico, secondo quanto previsto all'art. 6, il vicedirettore;

g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 8 – Sezioni scientifiche

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del centro cui è preposto un responsabile, docente, designato dal relativo rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del centro e riferisce in merito agli organi del centro.

2. Il responsabile della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione scientifica, in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro.

Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale ed è privo di un proprio *budget* economico e degli investimenti. Il centro ha autonomia negoziale. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di *fund raising* e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la

partecipazione – per il tramite dell'Università sede amministrativa – a *spin off* accademici e a imprese a elevato contenuto innovativo e tecnologico (*startup*), e, eventualmente, mediante finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

2. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi a iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa, dagli indirizzi in materia degli organi di governo e dalle linee operative per la contabilità economico-patrimoniale.

3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio scientifico del centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del centro, e sono gestiti secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del centro.

5. La gestione amministrativo-contabile del centro si informa, oltre che alle previsioni della L. n. 240/2010, del d.lgs 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche. Eventuali deficit finanziari

e perdite sono ripartiti in parti uguali fra gli Atenei convenzionati. qualora sia possibile individuare la sezione scientifica responsabile del dissesto, il *deficit* finanziario o la perdita sono imputati alla sezione scientifica medesima e gravano sull'Ateneo cui essi fanno capo.

Art. 10 – Gestione patrimoniale

1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati, a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nel registro inventariale unitario tenuto dal dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro, secondo le disposizioni della L. n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del centro è consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in solido con la suddetta figura, il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.

3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro aggiorna il registro unitario dei beni inventariabili acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso,

indicandone la posizione (sede di allocazione fisica dei beni).

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o nel caso di docenti che ritirino la propria adesione al centro, il consiglio scientifico delibera la destinazione dei beni acquisiti dal centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati. La deliberazione del consiglio scientifico di destinazione dei beni surroga le delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, salvo quanto previsto all'art. 15, comma 2.

Art. 11 – Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli studi di Genova, il dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del centro, trasmette agli altri Atenei aderenti un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica del direttore sull'attività scientifica svolta dal centro.

Art. 12 – Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

2. Il centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 13 - Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione entra in vigore dal 31/3/2021, giorno successivo alla scadenza della precedente convenzione, a seguito di

stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) e ha validità di 5 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi di governo, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel quinquennio, su proposta del consiglio scientifico.

2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.

5. In caso di recesso, le attrezzature del centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo la deliberazione del consiglio scientifico che surroga le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Art. 14 - Scioglimento del centro

1. Il centro si scioglie:

a) per scadenza del termine della convenzione;

b) anticipatamente, per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio scientifico;

c) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico;

d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);

e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico del centro approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e

le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, sono portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 15 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

2. I beni acquisiti dal centro sono ripartiti fra le Università convenzionate, con deliberazione del consiglio scientifico, che surroga le delibere degli Atenei convenzionati, o, in sua assenza, con deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati o, ove ricorra il caso, con decreto del rettore della sede amministrativa, sentiti i rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con deliberazione del consiglio scientifico, o, in sua assenza, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 16 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).

2. Il consiglio scientifico valuta, sulla base degli effettivi apporti degli Atenei convenzionati, l'opportunità di avviare il procedimento di deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale

relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di appositi accordi.

Art. 17 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 18 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali

accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

3. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Art. 19 - Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso le sezioni scientifiche del centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, a integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che saranno di volta in volta realizzate.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 21 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.

Art. 22 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 23 – Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dal rinnovo della presente convenzione gli aderenti al centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nomi dei rispettivi rappresentanti nel consiglio scientifico, per la relativa nomina.

2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organi del centro.

3. Fino alla costituzione degli organi di cui alla presente convenzione, il consiglio scientifico del CESISP di cui alla precedente convenzione opera in regime di *prorogatio*.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro.

Art. 25 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. pagine 24 (pari a n. 7 fogli di 4 pagg. cad.: 6 fogli + 1 foglio per l'allegato) e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso

d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 112,00 (centododici), verrà assolta in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 - dall'Università sede amministrativa, la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

Università degli studi di Genova Scuola Universitaria Superiore Pisa S. Anna
il legale rappresentante *il legale rappresentante*

ALLEGATO A

ADERENTI AL CESISP

Università degli studi di Genova

Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA)

DEL BORGHI Adriana

GALLO Michela

PEREGO Patrizia

PIRLONE Francesca

SOLISIO Carlo

TARAMASSO Angela Celeste

Scuola Universitaria Superiore di Pisa Sant'Anna

Dipartimento Istituto di management

FREY Marco

IRALDO Fabio

TESTA Francesco
